

STATUTO

**CONSOLIDALE - CONSORZIO
DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL CORSO
LAMARMORA 6

Numero REA: AL - 175268

Codice fiscale: 01638680064

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "C" AL NUMERO 5.297 DI RACCOLTA
STATUTO

I – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituito un Consorzio di Società Cooperative Sociali denominato "CONSOLIDALE – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Società Cooperativa Sociale"

Al consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Sede)

Il consorzio ha sede nel Comune di Alessandria (AL), all'indirizzo comunicato al competente registro delle imprese per gli effetti di cui all'art. 111 ter disp. att. e trans. al c.c.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune è di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 3 (Durata)

Il termine di durata del Consorzio è fissato al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

II – SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio è formato da società cooperative secondo il dettato dell'art. 27 del d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed è preordinato pertanto ad uno scopo mutualistico "di secondo grado", rivolto cioè a facilitare il raggiungimento dello scopo mutualistico primario proprio delle cooperative aderenti.

Le cooperative aderenti sono in prevalenza, come di seguito sarà specificato anche in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, cooperative sociali, aventi l'oggetto e le caratteristiche di cui alla legge medesima.

In particolare attraverso il Consorzio le società cooperative aderenti si propongono di:

- ottenere nuove, diverse e migliori opportunità per lo svolgimento delle prestazioni d'opera e di servizio da esse svolte allo scopo di assicurare ai propri soci continuità lavorativa alle migliori condizioni economiche e professionali;
- razionalizzare, ottimizzare, migliorare e coordinare, tramite la gestione in forma associata, tutte le risorse impegnate nelle suddette prestazioni d'opera e di servizi;
- incentivare la crescita qualitativa e quantitativa delle prestazioni medesime;
- stimolare la collaborazione tra le cooperative aderenti stesse, anche coordinandone l'attività, in modo da renderla più produttiva ed altresì, stante la particolare natura propria delle cooperative aderenti, più incisiva sul tessuto sociale;
- svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi attività volta a favorire le cooperative associate nel raggiungimento dei loro fini, nonché promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione.

Trattandosi dunque di Consorzio di cooperative sociali, costituito a norma del citato art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, il Consorzio partecipa altresì delle finalità di perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, proprie di tali forme di società cooperativa.

Il consorzio è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Il Consorzio si ispira inoltre ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra

cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, ed anche la ricerca dell'utopia.

Tenuto conto della sua natura e della qualifica di cooperative sociali propria delle cooperative che vi aderiscono, in relazione al disposto dell'art. 111 septies disp. att. e trans. al c.c., del fatto che si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni e di servizi da parte delle cooperative aderenti e fornisce a sua volta servizi prevalentemente in favore delle cooperative aderenti, consumatori o utenti dei servizi consortili, il Consorzio, pur potendo operare anche con terzi non soci, si configura quale società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2512 c.c.

A tal fine, come ulteriormente sarà specificato nel presente statuto, in ossequio al disposto dell'art. 2514 c.c., si prevede:

- a) il divieto di distribuire utili fra le Cooperative aderenti;
- b) il divieto di distribuire le riserve fra le Cooperative aderenti;
- c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari che dovessero essere emessi, ove consentito dalle norme di legge, offerti in sottoscrizione alle Cooperative aderenti.

L'organo amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualità prevalente, in particolare l'iscrizione all'apposito albo.

Art. 5 (Oggetto Sociale)

Il Consorzio, senza fini speculativi, si propone di esercitare le seguenti attività:

- 1) partecipare ad appalti, trattative private, licitazioni, convenzioni e contratti per acquisire servizi socio – assistenziali, socio sanitari ed educativi, a favore di bambini, giovani, adulti, anziani e persone in condizioni di svantaggio, sia di natura residenziale, sia di natura domiciliare, sia di natura tutelare, da eseguire direttamente o da assegnare ai propri associati;
- 2) realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrative ed offrire quanto altro necessario alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;
- 3) operare la verifica sulla qualità dei servizi offerti dalle Cooperative aderenti;
- 4) gestire attività di formazione ed addestramento, volte a stimolare ed accrescere la conoscenza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività sociale;
- 5) commercializzare i prodotti delle Cooperative aderenti, offrire i prodotti e i servizi forniti dalle Cooperative aderenti a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati – direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. ;
- 6) gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:
 - gestione di strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché promozione di iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, e di interventi per la difesa dell'ambiente;
 - attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali, entro cui operano le Cooperative aderenti, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 - svolgimento di servizi di monitoraggio sociale;
 - svolgimento di servizi di ricerca sul contesto sociale;
 - svolgimento di indagini di mercato;
 - promozione di iniziative per la formazione e riqualificazione del personale;

- realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, sanitario, preventivo ed assistenziale;
 - gestione di strutture e servizi a carattere sociale come, a titolo esemplificativo, comunità alloggio e centri di incontro;
 - promozione dell'educazione alla pace;
 - svolgimento di servizi inerenti i trasporti, la costruzione e la ristrutturazione di locali ed ambienti, servizi tecnici alle imprese ed alle persone, giardinaggio, agriturismo, laboratori di produzione artigianale o industriale;
 - svolgimento di attività di manutenzione, lavori di recupero, di rielaborazione ed assemblaggio, archivi, microfilmatura, gestione di biblioteche;
 - gestione di locali ed esercizi pubblici, subforniture, servizi ricreativi, mense aziendali, bar, a titolo esemplificativo e non esaustivo: circoli, ostelli, ristoranti, alberghi, campeggi, sale da ballo, emittenti radiotelevisive;
- 7) attuare, sia direttamente che tramite le Cooperative aderenti, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
- 8) coordinare il rapporto delle Cooperative aderenti con gli enti pubblici;
- 9) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi, che riconoscano e sostengano le Cooperative Sociali;
- 10) promuovere attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il Consorzio può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, creditizia, finanziaria e contrattuale, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi enunciati e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

Art. 6 (Svolgimento del rapporto mutualistico)

Ciascuna cooperativa aderente socia del Consorzio (di seguito designata anche più semplicemente "socio") partecipa all'attività mutualistica del medesimo attraverso:

- a) la prestazione dei servizi utili all'attuazione degli appalti acquisiti dal Consorzio e riassegnati alle Cooperative socie, oppure più in generale dei servizi utili allo svolgimento delle attività del Consorzio;
- b) la fruizione dei servizi prestati dal Consorzio;
- c) la vendita al Consorzio dei beni prodotti, affinché il Consorzio li commercializzi o li consumi nell'ambito delle attività da questo svolte.

In ottemperanza alle regole proprie di determinazione dei risultati di gestione derivanti dalle norme civilistiche e fiscali, il rapporto mutualistico si realizza:

- nell'ipotesi sub a) attraverso il riconoscimento al socio di un corrispettivo per il servizio prestato, proporzionale alla qualità e quantità dello stesso e derivante dalla differenza tra i ricavi ed i costi diretti ed indiretti di attuazione del servizio medesimo;
- nell'ipotesi sub b) attraverso l'addebito al socio, in proporzione alla qualità e quantità del servizio prestato, dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Consorzio per l'organizzazione del servizio medesimo;
- nell'ipotesi sub c) attraverso il riconoscimento ai soci della differenza tra i ricavi ed i costi di gestione diretti ed indiretti del Consorzio, in proporzione alla qualità ed alla quantità dei beni ceduti al Consorzio medesimo.

Le regole di svolgimento dello scambio mutualistico fra Consorzio e Cooperative aderenti ed i relativi criteri potranno essere disciplinati con un apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u.c. c.c..

III – SOCI

Art. 7 (Conсорziati)

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per i consorzi fra società cooperative costituiti in forma di cooperativa (attualmente ai sensi dell'art. 27 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577).

Possono essere soci del Consorzio:

- 1) le società cooperative sociali ed i Consorzi di cooperative sociali in forma cooperativa, legalmente costituiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 381/1991;
- 2) altre società cooperative legalmente costituite (il cui numero non potrà superare comunque la soglia quantitativa massima di partecipazione di soggetti diversi dalle cooperative sociali come prevista nell'art. 8 della legge 381/1991) che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendano realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Le società cooperative che intendano aderire al Consorzio devono presentare domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante, con le seguenti indicazioni:

- a) denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data della costituzione;
- b) numero dei soci;
- c) il valore della quota di capitale sociale che intendono sottoscrivere;
- d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio ed i regolamenti interni, con espressa accettazione della clausola compromissoria contenuta nel medesimo.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Art. 9 (Accoglimento della domanda)

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

In caso di rigetto l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione venga respinta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Per tutti i rapporti intercorrenti con il Consorzio ad ogni effetto di legge e di statuto, il domicilio e la sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro dei soci, desunti dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che dovranno essere comunicate al Consorzio per iscritto.

Art. 10 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, eventualmente prevista a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo, non restituibile, eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
 - b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
 - c) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; in particolare il socio dovrà dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e dovrà adempiere alle prestazioni allo svolgimento delle quali il Consorzio si è impegnato per suo conto presso terzi, il tutto previo preventivo accordo con la cooperativa socia e secondo quanto specificato nel regolamento di disciplina delle prestazioni mutualistiche;
 - d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi del Consorzio;
 - e) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre strutture di tipo consortile che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, salvo sia stato autorizzato in tal senso dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) a non partecipare singolarmente o con altre cooperative a trattative, gare, licitazioni ed appalti pubblici e privati ai quali il Consorzio abbia stabilito di partecipare direttamente; salvo sia stato autorizzato in tal senso dal Consiglio di Amministrazione, il quale sul punto dovrà decidere necessariamente con il consenso di tutti suoi membri;
 - g) ad accettare i controlli tecnici che il Consorzio credesse di effettuare al fine di verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'adesione al Consorzio e nel rispetto della crescita pedagogica ed umana delle cooperative socie;
 - h) a comunicare al Consorzio ogni modifica che dovesse essere apportata al proprio statuto, entro trenta giorni dall'avvenuto deposito presso il registro delle imprese competente.
- Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione oppure, previa decisione dell'organo amministrativo, ratealmente nel seguente modo:
- a) almeno la quinta parte dell'importo all'atto dell'ammissione;
 - b) la restante parte in quattro rate bimestrali.
- La tassa di ammissione deve essere versata in unica soluzione al momento dell'iscrizione al libro soci.
- Le somme versate per sovrapprezzo s'intendono versate al fondo sovrapprezzo quote e non costituiscono oggetto di rimborso in caso di interruzione del rapporto societario.

IV – RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione.

Nel caso di perdita della qualità di socio, le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore in ogni caso non superiore al valore nominale.

Art. 12 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione al consorzio;
- b) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo, non partecipando in modo assiduo alla vita del Consorzio;
- c) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio e si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e, sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- d) senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle del Consorzio;
- e) sia stato dichiarato fallito o assoggettato al provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 14 (Delibere di recesso, decadenza ed esclusione)

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato.

Contro la deliberazione di esclusione, ovvero quella che dichiara non sussistere i presupposti del recesso, il socio può ricorrere avanti il Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.

Art. 15 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate secondo quanto regolato in prosieguo.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni debito contratto con il Consorzio, è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi in dipendenza del loro inadempimento rispetto alle obbligazioni che derivano dal contratto sociale (lettere b, c e d dell'art. 13 che precede) oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste, e da risarcimento danni, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

V – PATRIMONIO SOCIALE – QUOTE

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, suddivisi in quote, una per ciascuna delle cooperative aderenti, di valore nominale singolarmente né inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo previsti per ciascuna partecipazione sociale dall'art. 27 del d.l. C.P.S. 1577/1947 e complessivamente non inferiore alla soglia minima complessiva disposta dalla norma medesima (o successive future disposizioni modificative); ;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili all'uopo accantonati ex art. 2545 quater c.c.e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale riserva sovrapprezzo;
- d) dalle riserve straordinarie costituite con gli eventuali avanzi di gestione e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve sono tutte indivisibili e come tali non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né allo scioglimento della società, né all'atto dello scioglimento del rapporto sociale relativamente al singolo socio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 18 (Alienazione delle quote sociali)

Le quote sono sempre nominative; non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo e si considerano vincolate a favore del Consorzio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento alla Cooperativa acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 5.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione ed il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci la Cooperativa che abbia i requisiti previsti per divenire socia.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.

VI – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 19 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio di esercizio, oltre a quanto disposto dagli artt. 2424, 2425, 2427 C.C., deve illustrare l'andamento dell'attività del consorzio anche nei suoi risvolti sociali, sia nei confronti dei soci che di persone non socie e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, che l'organo amministrativo sarà tenuto a segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., il termine suddetto potrà essere prorogato non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 20 (Destinazione degli utili)

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sugli eventuali utili destinandoli:

- a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30% o alla diversa misura minima determinata dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, in misura non inferiore al 3% o nella diversa misura minima prevista dalle norme di legge di tempo in tempo vigenti;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- l'eventuale rimanenza a riserva straordinaria..

Non possono essere distribuiti utili fra i soci.

Art. 21 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità dello scambio mutualistico ed i relativi criteri potranno essere previsti in apposito regolamento destinato a disciplinare le prestazioni mutualistiche, da approvarsi secondo quanto sopra stabilito .

VII – ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi sociali)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente
- d) l'eventuale Collegio Sindacale.

A) ASSEMBLEA

Art. 23 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione di scioglimento anticipato, la nomina dei liquidatori e la definizione dei loro poteri;
- g) l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- h) la determinazione annuale dell'eventuale sovrapprezzo quota.

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quanto al comma successivo, sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate in assemblea, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Art. 24 (Assemblee)

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nei casi e con le modalità di legge, presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso, contenente indicazione degli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c., trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

L'avviso conterrà le disposizioni concernenti la eventuale seconda convocazione, fermo restando che questa non potrà tenersi nel medesimo giorno fissato per la prima.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea qualora ne venga fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto, senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Spetta in ogni caso al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'avvenuta informazione degli amministratori e dei sindaci al fine di verificare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

E' vietato in ogni caso il voto a scrutinio segreto.

Art. 27 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascuna cooperativa socia ha diritto ad un voto.

La cooperativa socia che, per qualsiasi motivo, non possa intervenire a mezzo di proprio rappresentante all'Assemblea, ha la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto dal rappresentante di un'altra Cooperativa socia avente diritto al voto, che non sia Amministratore del Consorzio o membro dell'eventuale organo di controllo del medesimo o ancora dipendente dello stesso.

Ciascun rappresentante di cooperativa socia non può rappresentare più di altre due cooperative.

La delega deve essere menzionata nel verbale e deve essere conservata tra gli atti sociali.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o in assenza anche di quest'ultimo dalla persona designata dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e fare constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea; nei casi previsti dalla legge, le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 29 (Composizione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o più membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

La totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra le persone indicate dalle Cooperative aderenti..

Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Consiglieri sono rieleggibili e sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, anche in assenza di una giusta causa..

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 terzo comma del C.C., all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Art. 30 (Poteri dell'Organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione, e al Collegio sindacale se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore o una figura di responsabilità e di coordinamento e, quando le condizioni economiche del consorzio lo consentano, anche un Vice Direttore.

Le attribuzioni e retribuzioni dei medesimi sono determinate dal Consiglio di Amministrazione

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i Consiglieri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

In assenza di una specifica determinazione, eventualmente adottata dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio, i Consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni, nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio e legati a specifiche attività di gestione, svolte a favore del Consorzio.

Art. 34 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri oggetto di delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita preventiva deliberazione consiliare, potrà conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti, ad altri amministratori od anche ad estranei, nel rispetto delle norme vigenti.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 35 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o comunque su decisione dei soci, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il presidente è eletto dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto di revisori contabili iscritti al relativo registro istituito presso il Ministero della Giustizia.VIII –

VIII - CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati secondo quanto di seguito previsto, salvo che non sia richiesto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte di nuove Cooperative e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti in materie contabili e/o mutualistiche e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono quali amichevoli compositori, senza formalità di procedura. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono attribuire tra le parti dallo stesso Collegio Arbitrale.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

IX – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c), con precedenza per i soci finanziatori;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

X -NORME FINALI

Art. 41) Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti fra il Consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti ordinamento e mansioni dei comitati tecnici eventualmente costituiti

Art 42) Principi di mutualità

I principi in materia di non distribuibilità degli utili e delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo all'esito della liquidazione e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e debbono di fatto essere osservati.

Firmato all'originale:

Pietro Lanzavecchia

Lorenzo Patria Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.p.r. n. 445/2000.